

XVIII legislatura

**OPERAZIONI
ELETTORALI;
AUTENTICAZIONE DI
FIRME**

Note sull'A.S. n. 859

novembre 2018
n. 79



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
QUESTIONI ISTITUZIONALI
GIUSTIZIA
E CULTURA

TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

Classificazione Teseo:
Organizzazione elettorale. Referendum

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Introduzione.....	5
Arredi elettorali (urne; cabine; porte e finestre).....	7
Presidente di seggio.....	8
Cause di esclusione da membro dell'ufficio elettorale.....	10
Gli scrutatori (requisiti; sorteggio; riserva di posti per disoccupati; limite di due mandati nello stesso seggio; formazione).....	11
Ampiezza (come numero di elettori iscritti) delle sezioni elettorali.....	13
Divieto di assunzioni nelle società partecipate locali in prossimità delle elezioni degli enti territoriali interessati.....	13
<i>Referendum</i> : autenticazione delle firme.....	21
<i>Referendum</i> : voto in Comune diverso da quello di residenza.....	21
Elezioni europee: voto in Comune diverso da quello di residenza.....	21
Voto dei soccorritori per calamità e degli operatori presso piattaforme marine.....	22
Disposizioni finanziarie.....	23
TESTO A FRONTE.....	25

INTRODUZIONE

Giunge all'esame del Senato il disegno di legge A.S. n. 859, recante *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2018.

Esso riproduce - ma con alcune modifiche - il testo di un analogo disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, indi esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato (era l'A.S. n. 2708), senza che l'iter si ultimasse per la sopraggiunta cessazione della legislatura.

Contenuto sostanzialmente analogo (ma rispetto a quello antecedente le modifiche ora approvate dalla Camera dei deputati) ha altresì l'A.S. n. 602.

Le disposizioni del disegno di legge muovono lungo una duplice falsariga.

Da un lato, recano alcune modifiche normative perseguiti una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

E dunque trattano di: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione; ampiezza demografica di tali uffici; divieto di assunzioni nelle società partecipate locali.

Dall'altro, consentono a coloro i quali si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o cure mediche, di esercitare nei *referendum* (e nell'elezione del Parlamento europeo) il loro diritto di voto nel Comune in cui si trovino, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Altresì per i soccorritori impegnati in interventi di protezione civile innanzi a calamità nazionali nonché per gli operatori di piattaforme marine, è prevista la possibilità di votare nel Comune in cui si trovino.

Si aggiungono disposizioni relative alle autenticazioni delle firme, rilevanti in particolare per la richiesta di *referendum*.

Vale rammentare in premessa che ciascun tipo di elezione - per gli enti territoriali, per le Camere del Parlamento nazionale, per il Parlamento

europeo - è disciplinato nell'ordinamento italiano da uno specifico provvedimento legislativo.

Tuttavia la materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno - su cui incide il disegno di legge in esame - è disciplinata compiutamente per l'elezione della Camera dei deputati (dal d.P.R. n. 361 del 1957, Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e per le elezioni comunali (dal d.P.R. n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali).

Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi e circoscrizioni elettorali), l'elettorato attivo e passivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, esse fanno invece per lo più rinvio alle due leggi citate.

Pertanto alle elezioni del Senato, del Parlamento europeo ed ai *referendum*, si applicano le disposizioni del Testo unico per la Camera dei deputati (cfr. rispettivamente l'articolo 27 del decreto legislativo n. 533 del 1993, Testo unico delle elezioni del Senato; l'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, legge elettorale del Parlamento europeo; l'articolo 50 della legge n. 352 del 1970 sui *referendum*). Alle elezioni regionali (cfr. l'articolo 1, comma 6 della legge n. 108 del 1968, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario) si applica il Testo unico per le elezioni comunali.

Questo dà conto dell'incidenza delle disposizioni poste dal disegno di legge solo sul dettato di quei due Testi unici, rimanendo fermo che, per il gioco dei rinvii normativi interni, la novellazione comunque si riverberi sulle altre fonti normative in materia elettorale, sopra ricordate.

Per una più analitica disamina del disegno di legge, vale seguire un approccio contenutistico, enucleando nel susseguirsi delle disposizioni quelle che incidano sui medesimi profili, quale che sia la collocazione nel disegno di legge, la quale risulta inevitabilmente 'binaria' per più profili, dal momento che esso va ad incidere su due Testi unici (per l'elezione della Camera dei deputati e per l'elezione nei Comuni, si è ricordato) mediante due distinti articoli (articolo 1 ed articolo 3 del disegno di legge).

ARREDI ELETTORALI (URNE; CABINE; PORTE E FINESTRE)

Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli **arredi elettorali**, più esattamente le urne e le cabine e le porte e finestre dei locali sede di seggio.

Per quanto riguarda le **urne elettorali**, si prevede che esse siano in **materiale semitrasparente**, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse (**articolo 1, comma 1, lettera a)** del disegno di legge).

L'articolo 9 del disegno di legge reca la copertura finanziaria della disposizione in questione sulle urne semitrasparenti, autorizzando la spesa di **738.744 euro annui** a decorrere dal 2019.

La disposizione novella il Testo unico per le elezioni della Camera della Camera (l'articolo 32, secondo comma del d.P.R. n. 361 del 1957).

La disposizione si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma del Testo unico delle elezioni comunali (d.P.R. n. 570 del 1960), ove è disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche.

Inoltre, si applica anche, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, alle elezioni del Senato, a quelle europee, ai referendum e alle elezioni regionali.

Attualmente la legge elettorale si limita a prevedere che le caratteristiche delle urne siano definite con decreto del Ministro dell'interno e che esse siano fornite dal medesimo dicastero a ciascuna sezione elettorale (articolo 32, secondo comma del d.P.R. n. 361 del 1957).

Tale disposizione è stata attuata da ultimo con il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2011, n. 81).

In particolare, ai sensi dell'allegato A ivi contenuto, "l'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri".

Il disegno di legge modifica anche la disciplina delle **cabine elettorali**: così l'**articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1** (che modifica l'articolo 42, quinto comma del Testo unico Camera) e l'**articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1** (che modifica l'articolo 37, quarto comma del Testo unico Comuni).

Le leggi elettorali oggi vigenti prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*, da collocarsi "in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto".

Il disegno di legge - in aggiunta a queste previsioni - prescrive che:

- ✓ le cabine siano chiuse su tre lati;
- ✓ il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, sia rivolto verso il muro;
- ✓ la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore.

Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica.

Inoltre, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro 30 giorni, la definizione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione.

Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, il disegno di legge pone una novella relativa a **porte e finestre**.

La novella è recata dall'**articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2 e l'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2** (modificativi rispettivamente dell'articolo 42, sesto comma del Testo unico Camera, e dell'articolo 37, quinto comma del Testo unico Comuni).

La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

La novella aggiunge che tale chiusura debba esservi anche per le porte e per le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali.

PRESIDENTE DI SEGGIO

Un novero di disposizioni del disegno di legge concerne l'ufficio elettorale di sezione.

Tra queste, alcune hanno a specifico oggetto il **presidente (articolo 1, comma 1, lettera b)** per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del Testo unico Camera; **articolo 3, comma 1, lettera a)** per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del Testo unico Comuni)

Si prevede che il presidente venga nominato (entro trenta giorni dalla votazione) dal presidente di Corte d'appello competente per territorio **tramite sorteggio** tra i **cittadini** iscritti nell'apposito **elenco** (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai ecc.).

Si elimina in tal modo la scelta dei cittadini "a giudizio" del Presidente della Corte d'appello (giudizio di idoneità all'ufficio).

La previsione del sorteggio è nuova (perché ora introdotta nell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati) rispetto al testo esaminato dalla Commissione referente del Senato nella scorsa legislatura. Come nuova è la previsione che l'elenco dei cittadini idonei all'ufficio (che secondo la disposizione vigente è presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello) sia tenuto e aggiornato secondo modalità stabilite con **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della giustizia (laddove la disposizione vigente prevede invertite le competenze, principale e di concerto, di quei due Ministeri). E di questo decreto ministeriale si viene ora a prevedere un **termine** (di novanta giorni) di emanazione (previsione assente sia nella disposizione vigente sia nel testo esaminato dalla Commissione referente del Senato nella scorsa legislatura).

Ancora, si elimina con la novella la possibilità di **surroga** del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. Per tali casi si viene invece a prevedere che la Corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.

Un'altra innovazione consiste nel **divieto** di ricoprire l'incarico di presidente per **due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale**.

Sono inoltre espressamente enunciati i **requisiti** per ricoprire l'incarico di presidente:

- ✓ godimento dei diritti civili e politici;
- ✓ età tra i 18 e i 70 anni (per gli scrutatori, il disegno di legge abbassa il limite a 65 anni, v. *infra*);
- ✓ titolo di studi non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale).

Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso.

Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 Testo unico Camera) tra gli iscritti all'albo delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado: cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990).

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989).

Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo

di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990).

L'articolo 2, comma 1 del disegno di legge aggiunge il requisito, per il segretario, di non aver superato l'età di sessantacinque anni.

CAUSE DI ESCLUSIONE DA MEMBRO DELL'UFFICIO ELETTORALE

È oggetto di modifica da parte del disegno di legge altresì la disciplina relativa ai casi di **esclusione** dalla carica di **membro dell'ufficio elettorale** (presidente, scrutatore, segretario).

Siffatte cause di esclusione sono oggetto dell'**articolo 1, comma 1, lettera c)** del disegno di legge per le elezioni politiche (modificativa dell'articolo 38 del Testo unico Camera) e dell'**articolo 3, comma 1, lettera b)** per le elezioni comunali (modificativa dell'articolo 23 del Testo unico Comuni).

Viene, in particolare, eliminata la disposizione vigente che pone il divieto di conferire l'incarico a coloro che abbiano più di 70 anni.

Tale abrogazione si intende perché la previsione è 'assorbita' per il presidente tra i requisiti anagrafici (v. *supra*), laddove per il segretario e per gli scrutatori la nuova disciplina introdotta dagli articoli 2 e 4 pone per essi il limite di 65 anni di età.

Sono inoltre introdotte ulteriori **cause ostative** alla funzione di componente l'ufficio elettorale.

Una prima **nuova** causa di esclusione è data dall'esser **dipendenti del Ministero dello sviluppo economico** (già la disposizione vigente prevede siffatta esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, così come del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti - secondo dicitura che diviene: "delle infrastrutture e dei trasporti").

Una seconda causa di esclusione riguarda i **parenti e affini** fino al secondo grado **dei candidati** alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione per i soli candidati). *Tale nuova causa di esclusione è limitata alle funzioni di presidente e di segretario (e non anche di scrutatore).* Peraltro essa **non** opera - ed è previsione nuova rispetto al testo esaminato dalla Commissione referente del Senato nella scorsa legislatura - **nei Comuni fino a 1.000 abitanti, qualora la sua applicazione renda impossibile la costituzione del seggio.**

Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati **condannati, anche non in via definitiva**, per i seguenti reati:

- ✓ reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato "Delitti contro la pubblica amministrazione");
- ✓ delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste;
- ✓ delitti di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso).

L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) ed in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 del codice di procedura penale).

Inoltre, causa di esclusione sono la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato (delitto) colposo.

Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.

GLI SCRUTATORI (REQUISITI; SORTEGGIO; RISERVA DI POSTI PER DISOCCUPATI; LIMITE DI DUE MANDATI NELLO STESSO SEGGIO; FORMAZIONE)

La disciplina relativa agli **scrutatori** viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni.

Siffatte novelle sono contenute nell'**articolo 4** del disegno di legge.

In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è ridotto il limite massimo di **età** (da 70 anni a 65 anni) ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici.

Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della citata legge 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici.

Inoltre, sono poste alcune modifiche alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale.

Si viene a prevedere che tale scelta sia effettuata dalla Commissione elettorale comunale non più per nomina attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite **sorteggio** dei nominativi compresi nel predetto albo.

In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) modificò l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (la citata legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della Commissione comunale.

La disposizione in esame, dunque, ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005, riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005 (ossia nella formulazione definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999).

Invero siffatta previsione circa il sorteggio degli scrutatori in luogo della nomina, già era stata deliberata dal Senato nel corso della XVII legislatura, sia entro un disegno di legge (A.S. n. 1322) sulla funzionalità degli enti locali, approvato nel marzo 2014 indi trasmesso alla Camera dei deputati (A.C. n. 2256) e lì arrestatosi, sia nella conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, poi trasmesso alla Camera dei deputati (cfr. articolo 2-ter dell'A.C. 1906) e lì decaduto per mancata conversione nei termini.

Riguardo agli scrutatori, è introdotto - con previsione 'inedita' rispetto al testo esaminato dalla Commissione referente del Senato nella scorsa legislatura - l'obbligo per gli iscritti all'albo degli scrutatori di **confermare**, ad ogni consultazione elettorale, la **disponibilità** a svolgere la funzione di scrutatore, pena la **cancellazione** dal predetto albo dopo la mancata conferma per **due** consultazioni consecutive.

A tal fine la commissione elettorale comunale sollecita la conferma attraverso un invito pubblicato, anche sul sito *internet* del Comune, entro il 40° giorno antecedente la data della votazione. La conferma deve pervenire al Comune entro il 27° giorno prima delle elezioni.

In ogni caso, anche coloro che non abbiano confermato sono presi in considerazione ai fini di un nuovo sorteggio per la scelta degli scrutatori, qualora il numero dei 'confermanti' non sia sufficiente.

Ed ove nemmeno questo basti, si procede ad un ulteriore sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Ancora l'articolo 4 del disegno prevede, circa gli scrutatori, alcune altre novelle.

È anticipato il termine entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la Commissione elettorale proceda alla scelta (mediante sorteggio, si è detto) degli scrutatori.

Tale termine muta: invece di due giorni, diviene di dieci giorni.

Inoltre è introdotta una **riserva dei posti** di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di **disoccupazione**.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (cui la disposizione fa rinvio), sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Infine, è posto per gli scrutatori - in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio - il **limite dei due mandati consecutivi** presso la medesima sezione elettorale.

E si prevede che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata **formazione on line** procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.

Quale copertura di questa specifica previsione, il successivo articolo 9 del disegno di legge autorizza la spesa 60.000 euro nel 2019.

Sempre con decreto del Ministro dell'interno (ma di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottarsi entro 90 giorni, sono definite le modalità attuative dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989, come modificato dal presente articolo del disegno di legge, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

AMPIEZZA (COME NUMERO DI ELETTORI ISCRITTI) DELLE SEZIONI ELETTORALI

L'**articolo 5** del disegno di legge reca novella incidente sulla 'ampiezza' delle **sezioni elettorali**.

Secondo la norma vigente (articolo 34 del d.P.R. n. 223 del 1967, Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un **numero di elettori iscritti** non superiore a 1.200 e non inferiore a 500.

Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50.

La novella aumenta il **limite inferiore** dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a **700 elettori iscritti**.

Intento della disposizione parrebbe quello di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto.

Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello di entrata in vigore della legge.

DIVIETO DI ASSUNZIONI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE LOCALI IN PROSSIMITÀ DELLE ELEZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI

L'**articolo 6** del disegno di legge introduce il **divieto di assunzione** di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur con la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto.

A tal fine viene introdotto un comma 2-*ter* all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche (non le società quotate).

In particolare, il comma 1 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 112 dispone l'obbligo, per le società che gestiscano servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi (nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 dell'articolo 18 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l'obbligo di adottare con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il comma 2-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto successivamente (indi modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014), afferma il principio della riduzione dei costi del personale per le aziende speciali, le istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo. In ogni caso, le disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati (comma 3).

La nuova disposizione, nel porre il divieto di assunzione sopra ricordato (nei sessanta giorni precedenti e successivi rispetto alle elezioni comunali o regionali), al contempo prevede che esso **non** si applichi nei casi in cui sia stato **dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza**.

REFERENDUM: AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

L'**articolo 2, comma 2** del disegno di legge reca novelle in materia di **autenticazione di firme**.

Esse estendono il novero di soggetti **autenticatori**.

La previsione della **lettera a)** concerne l'autenticazione **sia** delle firme inerenti il procedimento referendario (disciplinato, com'è noto, dalla legge n. 352 del 1970, che altresì disciplina l'iniziativa legislativa popolare) **sia** le firme inerenti il procedimento elettorale (così politico nazionale come relativo agli enti territoriali o per il Parlamento europeo).

La previsione della **lettera b)** concerne l'autenticazione delle firme inerenti il procedimento referendario (se anche relative all'iniziativa legislativa popolare, v. *infra*).

Ambedue le novelle incidono sull'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 (la quale ha recato "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale").

La **lettera a)** include tra i soggetti autenticatori i **consiglieri regionali** (che comunichino la loro disponibilità al presidente della Regione) nonché gli **avvocati** (che comunichino la loro disponibilità all'ordine professionale).

Secondo la disposizione vigente (articolo 14, comma 1 della legge n. 53 del 1990) sono soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni:

- i notai;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle Province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci, gli assessori comunali e provinciali;
- i componenti della Conferenza metropolitana;
- i presidenti dei Consigli comunali e provinciali;
- i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia;
- i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino (in forma scritta) la propria disponibilità, al presidente della provincia e al sindaco.

La facoltà di autenticare i moduli contenenti i dati dei sottoscrittori è limitata in relazione alla competenza territoriale del soggetto autenticatore (i notai hanno competenza su tutto il territorio nazionale).

Ai sensi della circolare del ministro dell'interno 51/2013 (adottata successivamente al parere della I sezione del Consiglio di Stato n. 2671/2013) la facoltà per gli organi "politici o amministrativi locali" di autenticare le firme è subordinata al ricorrere di due condizioni: *a)* l'autenticazione delle sottoscrizioni è efficace se effettuata esclusivamente nel territorio nel quale essi esercitano il proprio mandato (requisito della territorialità); *b)* l'ente territoriale di cui i consiglieri fanno parte dev'essere interessato alla consultazione per la quale si raccolgono le firme (requisito della pertinenza).

Pertanto il collegamento funzionale comunque si ravvisa allorché la consultazione abbia carattere nazionale: elezioni politiche nazionali, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari.

Cfr. in particolare le pronunce del Consiglio di Stato, 31 marzo 2012 n. 1889; 16 aprile 2012 n. 2180; 8 maggio 2013 n. 2501.

Le limitazioni territoriali all'autenticazione degli organi politici o amministrativi locali non devono tenere conto della residenza del cittadino. Un soggetto abilitato all'autenticazione in un determinato territorio può autenticare la sottoscrizione di qualsivoglia cittadino, indipendentemente dal Comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

L'articolo 8 della legge n. 352 del 1970 stabilisce una limitata competenza territoriale all'autenticazione per i soggetti dipendenti dal Ministero della giustizia. Essi possono autenticare solamente le firme dei sottoscrittori iscritti nelle liste elettorali di un Comune ricompreso nel circondario in cui l'autenticatore presta servizio.

La lettera *b)* ha per oggetto l'autenticazione delle firme per la richiesta di referendum.

Essa viene ad estendere la competenza ad autenticare ai **cittadini designati dai promotori del referendum**, i quali: *a)* godano dei diritti civili e politici; *b)* abbiano età tra 18 e 70 anni; *c)* abbiano titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono i medesimi **requisiti** che il disegno di legge viene a prevedere per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale (così l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 4), nel novellare l'articolo 35 del d.P.R. n. 361 del 1957).

Altro requisito è quello di non incorrere nella esclusione da componente dell'ufficio elettorale, che la novella lettera *f-bis)* dell'articolo 38 del d.P.R. n. 361 del 1957 (introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, numero 4) del disegno di legge) viene a prevedere.

Tale esclusione - si è sopra ricordato - è disposta per coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per i seguenti reati: reati

contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato "Delitti contro la pubblica amministrazione"); delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso). L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) ed in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 del codice di procedura penale). Causa di esclusione è altresì la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per reato (delitto) colposo.

Ancora la novella prevede che l'elenco dei cittadini in possesso dei requisiti sopra detti e non incorrenti in una causa di esclusione, i quali siano prescelti come autenticatori dai promotori del *referendum*, sia comunicato da questi ultimi alla Corte di appello competente per territorio, **per via telematica** (con le modalità di cui all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, recato dal decreto legislativo n. 82 del 2005).

Tale comunicazione deve essere resa da almeno **tre promotori**.

La comunicazione è corredata dalle **dichiarazioni sostitutive** (ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recato dal d.P.R. n. 445 del 2000) sul possesso dei requisiti in capo ai cittadini designati autenticatori.

Si è sopra detto che siffatte previsioni concernono l'autenticazione di firme referendarie. *Parrebbe desumersi tale portata normativa - ancorché sia profilo certo suscettibile di approfondimento e chiarimento - dal fatto che i soggetti 'designanti' gli autenticatori siano, secondo la disposizione, i promotori del referendum.*

Peraltro il rinvio normativo contenuto nella disposizione è riferito alla legge n. 352 del 1970 senza ulteriore più puntuale specificazione di sue norme. Quella legge, com'è noto, disciplina oltre al procedimento referendario, l'iniziativa legislativa popolare (dando attuazione all'articolo 71, secondo comma della Costituzione, che la prevede prescrivendo per essa la sottoscrizione da parte di almeno 50.000 elettori). E per quanto riguarda l'autenticazione delle firme dei proponenti un progetto di legge d'iniziativa popolare, la legge n. 352 fa rinvio (cfr. suo articolo 49, secondo comma) alle medesime sue disposizioni relative alle firme referendarie.

Pertanto l'altra novella - recata dalla lettera a) di questo comma 2 dell'articolo 2 (relativa all'autenticazione da parte degli avvocati) - parrebbe applicabile anche alle firme di un progetto di legge di iniziativa popolare, risultando assente il riferimento ai promotori del referendum contenuto nella lettera b), il quale si direbbe di contro circoscrivere l'applicazione al procedimento referendario.

Si tratta, è bene ribadire, di una ricostruzione qui resa in via interpretativa del dettato testuale delle novelle.

Il tema dell'iniziativa legislativa popolare - si ricorda per inciso - è oggetto di alcuni disegni di legge costituzionali, dei quali si è avviato l'esame presso la Camera dei deputati. Si rinvia al dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato dal titolo: *Iniziativa legislativa popolare e referendum.*

Parrebbe suscettibile di approfondimento se la previsione relativa all'autenticazione di firme ad opera di designati dai promotori del referendum si discosti o meno dalla vigente configurazione dell'istituto dell'autenticazione.

Essa è dall'ordinamento connessa e ricondotta a sottoscrizione di pubblico ufficiale. Secondo pronunzia del Consiglio di Stato, "la sottoscrizione del pubblico ufficiale è, dunque, una forma sostanziale, indefettibile, insostituibile dell'autenticazione, che non ammette e non può ammettere equipollenti, pena lo snaturamento dell'essenza stessa dell'autenticazione".

Per intendere quanto considerato, i riferimenti normativi di carattere generale (salve dunque ulteriori, specifiche previsioni, ad esempio in ordine all'autenticazione di firma da parte dell'avvocato per alcuni atti processuali) sono:

- l'articolo 2703 ("Sottoscrizione autenticata") del codice civile:
"Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".
- l'articolo 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 445 del 2000, secondo la quale si intende per:
"AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive".

Per quanto riguarda specificamente i componenti del seggio, l'articolo 40, secondo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957, dispone che "tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni".

La pronuncia innanzi richiamata e citata è la sentenza n. 2244 del 28 maggio 2016, resa dalla Sezione terza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La materia del contendere ineriva, vale precisare, il procedimento elettorale (l'esclusione di un soggetto dalla competizione elettorale comunale per la ragione che l'autenticazione della sua candidatura fosse priva della firma di autentica da parte del pubblico ufficiale).

Il giudice amministrativo di appello rilevava in quell'occasione come non si trattasse "di preferire un orientamento sostanzialistico ad uno formalistico, secondo una dicotomia del tutto fuorviante e superficiale, ma di ricostruire il quadro normativo della materia secondo canoni di coerenza e di ragionevolezza".

Ne segue che l'autenticazione non possa "venire meno alla sua funzione essenziale e precipua, che è quella, appunto, di essere «l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza», come prevede l'art. 1, comma 1, lettera i), d.P.R. n. 445 del 2000, che ricalca la definizione dell'art. 2703, comma secondo, del codice civile".

"Perché sia tale e, cioè, consista indubitabilmente nell'attestazione che la sottoscrizione sia stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, l'autenticazione deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale stesso, che appunto con la firma si assume il compito, e la responsabilità, di attestare che la firma è stata in sua presenza apposta, conferendo assoluta certezza alla formalità dell'autenticazione, certificando, sino a querela di falso, che la firma è stata apposta in sua presenza".

"Ove la sottoscrizione del pubblico ufficiale manchi, pertanto, difetta il nucleo essenziale e indefettibile dell'autenticazione e, cioè, in primo luogo e soprattutto l'attestazione di cui si è detto e la sua inoppugnabile riconducibilità al funzionario addetto all'autenticazione".

Questo rilevava il Consiglio di Stato, nel bilanciamento tra "la partecipazione democratica secondo un criterio di proporzionalità dei mezzi e delle procedure rispetto alla finalità perseguita, evitando che il rispetto delle forme divenga fine a se stesso, laddove i requisiti sostanziali comunque sussistano", e d'altro canto il fatto che "il minor aggravamento delle forme in questa materia non attenua le esigenze di certezza e di fede pubblica, che devono contraddistinguere la competizione elettorale".

Ove la riflessione si sposti sulla definizione di *pubblico ufficiale*, essa è da attingere da disposizione del codice penale (giacché questo prevede un novero di reati propri del pubblico ufficiale, ad esempio il peculato, la corruzione, l'abuso d'ufficio, ecc., o di reati ai suoi danni: violenza o minaccia, resistenza, oltraggio).

A rilevare dunque è:

- l'articolo 327 ("Nozione del pubblico ufficiale") del codice penale:

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Secondo tale disposizione (quale rivisitata dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992), la qualifica di pubblico ufficiale - ha rilevato la Corte di Cassazione - "deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi" (Cass. Penale, Sez. Unite, Sentenza n. 7958 del 1992; v. anche Sez. VI, Sentenza n. 34400 del 2001 e Sez. VI, Sentenza n. 1943 del 1999). Tale considerazione si estende altresì al compimento di un'attività preparatoria o istruttoria.

Emerge come il baricentro definitorio si collochi ormai entro una concezione oggettiva della pubblica funzione. Anche semplici privati possono essere pubblici ufficiali: ciò che rileva è la funzione cui sono chiamati (nonché la sua disciplina da parte di norme di diritto pubblico ed atti autoritativi).

La casistica è oltremodo varia e articolata (dall'operatore di un'officina autorizzata alla revisione delle automobili al medico, dall'addetto delle Ferrovie dello Stato al componente una commissione di collaudo di un'opera pubblica, ecc.).

Ove se ne intenda cogliere una matrice unitaria, essa parrebbe ravvisabile nel riconoscimento ad alcuni soggetti - vuoi per le loro mansioni o competenze professionali vuoi per il modo di operare (che può essere - nel caso dei membri del seggio - 'collegiale' e sottoponibile ad un primo vaglio da parte di soggetti interessati, i rappresentanti di lista) - di un'attitudine entro un determinato ambito di attività a rendere una valutazione di quali siano l'interesse e l'utilità pubblici - valutazione improntata ad un criterio di imparzialità e di buon andamento, giacché si tratta di 'sostituire' la pubblica amministrazione nell'esercizio di alcune funzioni, il quale è vincolato a quei principi per effetto dell'articolo 97 della Costituzione.

REFERENDUM: VOTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

L'**articolo 7** autorizza per i **referendum** - abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) - **il voto in Comune diverso da quello di residenza** da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - **lavoro, studio o cure mediche** - si trovino in un altro Comune, sito **in una Regione diversa** da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti.

Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione.

Alla dichiarazione devono essere allegati:

- ✓ copia di un documento di riconoscimento valido;
- ✓ documentazione del datore di lavoro o di un'istituzione scolastica o formativa o di un istituto sanitario - siano essi pubblici o privati - attestante la temporaneità del domicilio;
- ✓ copia della tessera elettorale o dichiarazione di suo smarrimento.

A sua volta, il Comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia (entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione) al Comune in cui l'elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il Comune di domicilio rilascia all'elettore (entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

Tale attestazione dovrà essere presentata dall'elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell'ammissione al voto.

Dall'attuazione delle disposizioni sopra ricordate non debbono giungere maggiori oneri di finanza pubblica, dispone il conclusivo comma dell'articolo 7 del disegno di legge.

ELEZIONI EUROPEE: VOTO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

Le medesime disposizioni e procedure sopra ricordate a proposito del voto nei *referendum*, volte a consentire il voto non già nel Comune di residenza bensì nel Comune (di diversa Regione) in cui l'elettore si trovi per motivi di lavoro, studio o cura, si applicano nelle **elezioni europee**.

È quanto prevede l'**articolo 7, comma 5** del disegno di legge.

Condizione è che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

La ripartizione delle Regioni per circoscrizione è dettata dalla legge n. 18 del 1979, alla Tabella A.

Ossia: I-Italia nord-occidentale: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia; II-Italia nord-orientale: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; III-Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; IV-Italia meridionale: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria; V-Italia insulare: Sicilia, Sardegna, Palermo.

VOTO DEI SOCCORRITORI PER CALAMITÀ E DEGLI OPERATORI PRESSO PIATTAFORME MARINE

L'**articolo 8** del disegno di legge autorizza - al **comma 1** - l'espressione del **voto nel Comune in cui si operi, non già di residenza** - in consultazioni così elettorali come referendarie - per coloro che siano **impegnati in operazioni di soccorso** e di sostegno a vittime di calamità.

La disposizione (cui è annessa clausola di invarianza finanziaria) mira ad estendere ai soccorritori quanto già vige per i militari delle Forze armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per causa di servizio (articolo 49 del d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni politiche; esso si applica anche per le elezioni regionali, per il rinvio normativo contenuto per queste ultime nell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 161 del 1976).

La nuova disposizione, in particolare, viene ad estendere tale disciplina ai **volontari** del Corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, nonché ai **volontari** appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'**Elenco nazionale del volontariato di protezione civile** (previsto dall'articolo 34 del codice di protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018).

L'estensione si applica per siffatti volontari, se impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime in **emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi** (così l'articolo 7 - il quale enumera la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile - al comma 1, lettera c), cui la nuova previsione rinvia).

La disposizione fa espresso riferimento all'articolo 49 del Testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati. Esso risulta applicabile anche alle consultazioni referendarie (come conferma la

pubblicazione del Ministero dell'interno "*Referendum popolari: istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione*"). Vale il rinvio generale contenuto nella legge n. 352 del 1970, che all'articolo 50 recita: "per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Il **comma 2** (cui è del pari annessa clausola di invarianza finanziaria) estende a **coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine** l'applicazione dell'articolo 50 del d.P.R. n. 361 del 1957, relativo ai naviganti fuori residenza per motivi di imbarco.

Essi pertanto sono ammessi a votare nel Comune ove si trovino (non già in quello di iscrizione elettorale).

Secondo il citato articolo 50, l'esercizio del voto (in qualsiasi sezione elettorale del Comune ove si trovino, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste) è previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti: *a)* certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco (limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante); *b)* certificato del sindaco del Comune sopra detto, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso (non oltre il giorno antecedente la data della votazione) al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche, compilano gli elenchi dei naviganti che abbiano tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

La lettera a) del citato articolo 50 del d.P.R. n. 361 del 1957 non parrebbe di per sé applicabile ai lavoratori delle piattaforme marine, stante la formulazione della disposizione.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'**articolo 9** reca la copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del disegno di legge in esame (urne

semitrasparenti), autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2019.

Si aggiunge l'autorizzazione di 60.000 euro per il solo 2019, per la formazione *on line* degli scrutatori - prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), là dove novella l'articolo 6 (cfr. il comma 6) della legge n. 95 del 1989.

Per far fronte a tali oneri si dispone una corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2019 e 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

TESTO A FRONTE

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 32	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella <i>D</i> , allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.	1. <i>Identico.</i>
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.	2. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella <i>D</i> allegata al presente testo unico.	3. <i>Identico.</i>

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 35	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.	1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e tramite sorteggio, tra i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.	2. <i>Identico.</i>
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.	3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello è tenuto un elenco di cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia¹.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i	4. <i>Identico.</i>

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'A.S. n. 859, tale decreto è "emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 35	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.	
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.	5. In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.	6. <i>Identico.</i>
	7. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
	8. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 38	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:	Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;	<i>abrogata;</i>
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;	b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio ;	<i>c) identica;</i>
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;	<i>d) identica;</i>
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;	<i>e) identica;</i>
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.	f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se si rende impossibile la costituzione del seggio;
	f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 38	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 42	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.	1. <i>Identico.</i>
2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.	2. <i>Identico.</i>
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.	3. <i>Identico.</i>
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.	4. <i>Identico.</i>
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di <i>handicap</i> . Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.	5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di <i>handicap</i> . Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 <i>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</i>	
Articolo 42	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.	6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.	7. <i>Identico.</i>

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario.	1. <i>Identico.</i>
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23.	2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma , escluse le categorie di cui all'art. 23.
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.	4. <i>Identico.</i>
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.	5. In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 20	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma.
	6. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
	7. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 23	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:	Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;	<i>abrogata;</i>
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;	b) dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;	c) <i>identica;</i>
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;	d) <i>identica;</i>
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;	e) <i>identica;</i>
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.	f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se si rende impossibile la costituzione del seggio.

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 23	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	<i>f-bis)</i> coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio.

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 37	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.	2. <i>Identico.</i>
3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.	3. <i>Identico.</i>
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.	4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 <i>Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali</i>	
Articolo 37	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore.
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.	5. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.	6. <i>Identico.</i>

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 <i>Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali</i>	
Articolo 34	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.	1. <i>Identico</i>
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500.	2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 700² .
3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.	3. <i>Identico</i>
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.	4. <i>Identico</i>

² L'articolo 5, comma 2, del disegno di legge A.S. n. 859 stabilisce che tale modifica trova applicazione "dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge".

L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Articolo 1	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.	1. <i>Identico.</i>
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:	2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del comune;	a) <i>identica;</i>
	a-bis) godere dei diritti civili e politici;
	a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.	b) <i>identica.</i>

L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.
1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,	2. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del

L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
se designati, procede:	comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore:
a) alla nomina degli scrutatori , per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;	a) al sorteggio , per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo , per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;	b) alla formazione, per sorteggio , di una graduatoria di nominativi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione , gli scrutatori sorteggiati ai sensi delle lettere a) e c) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).	c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della	3. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia

L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.	sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.	4. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 2. <i>(segue)</i>
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.	<i>(segue comma 3)</i> La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.
	5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.
	6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line ai soggetti nominati componenti

L. 8 marzo 1989, n. 95 <i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i>	
Articolo 6	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
	dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.
	7. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L. 21 marzo 1990, n. 53 <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
Articolo 2	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.	1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di età non superiore a sessantacinque anni.

L. 21 marzo 1990, n. 53	
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
Articolo 14	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri	1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati che comunichino la

L. 21 marzo 1990, n. 53 <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
Articolo 14	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.	propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco.
	1-bis. Per eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del referendum tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera <i>f-bis</i>), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato dalle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo	2. <i>Identico.</i>

L. 21 marzo 1990, n. 53 <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
Articolo 14	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.	<i>[n.d.r.: la disposizione a fronte è stata abrogata (dall'articolo 77 del d.P.R. n. 445 del 2000); v. ora l'articolo 21 del medesimo d.P.R. n. 445]</i>
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.	3. <i>Identico.</i>

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria</i>	
Articolo 18	
Testo vigente	Testo modificato dall'A.S. n. 859
2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.	2-bis. <i>Identico.</i>
	2-ter. Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*

Articolo 18

lo stato di emergenza, è fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati.